

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3733

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ATTORRE, SCOTTO, QUARANTA, COSTANTINO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI, ZARATTI

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e altre disposizioni in materia di deposito degli statuti dei partiti e movimenti politici e di condizioni per la partecipazione alle elezioni

Presentata l'8 aprile 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di aggiornare e di contestualizzare l'interpretazione dell'articolo 49 della Carta costituzionale, prevedendo una normativa di attuazione dello stesso, risiede prevalentemente nella crisi di rappresentanza dei partiti politici e di una crescente sfiducia dei cittadini verso la politica.

Tra le risposte a questa crisi e alle possibili soluzioni vi è anche quella di garantire una maggiore trasparenza e democrazia nella vita dei partiti.

Trasparenza e democrazia che potrebbero essere incentivate e agevolate dalla

previsione di alcune norme, le quali condizionino la partecipazione alle elezioni e all'accesso dei benefici di finanziamento all'introduzione negli statuti dei partiti e movimenti politici di alcune previsioni.

In particolare, nella presente proposta di legge proponiamo che negli statuti sia previsto che il simbolo del partito o del movimento sia di proprietà collettiva degli iscritti, prevedendo altresì, quale elemento di trasparenza, anche modalità atte a escludere casi di conflitto di interesse. Inoltre, l'incompatibilità tra cariche di vertice di partito e cariche di Governo, nonché incarichi di alta

amministrazione dello Stato, che è prevista quale requisito indispensabile ai fini dell'accesso ai benefici di cui agli articoli 11, 12 e 16 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014. Si prevedono, dunque, due distinti livelli di regolamentazione dei partiti e dei movimenti politici, uno più snello per quanto attiene la possibilità di partecipare alle competizioni elettorali, l'altro più stringente, invece, rispetto all'accesso al finanziamento diretto e indiretto, in relazione al quale si richiede la previsione, nello statuto del partito o del movimento, dell'incompatibilità citata, necessaria a garantire una maggiore autonomia e trasparenza dei partiti e dei movimenti e, dunque, una maggiore garanzia per i cittadini.

Si ritiene di sottolineare che i proponenti ritengono necessario il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici, seppure ridimensionato e strettamente vincolato ai principi di cui all'articolo 49 della Costituzione (principi democratici e di trasparenza), come previsto in alcune proposte di legge presentate dagli stessi proponenti. In particolare, sarebbero opportuni il ripristino di un sistema trasparente e controllato di finanziamento pubblico, nonché il divieto di finanziamenti privati potenzialmente opachi sotto il profilo dell'interesse che li determina e ciò al fine di consentire che la politica sia possibile per tutti e libera da ogni condizionamento, secondo il dettato costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I partiti e i movimenti politici che intendono presentare liste di candidati alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché alle elezioni regionali e che intendono accedere ai benefici di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono tenuti a dotarsi di uno statuto depositato per atto pubblico dal legale rappresentante.

2. La vita interna e l'iniziativa politica dei partiti e dei movimenti politici devono essere improntate al metodo democratico.

ART. 2.

1. I partiti e i movimenti politici, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, sono tenuti a trasmettere il loro statuto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 3.

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « partito » o « partiti », ovunque ricorrono, sono inserite le

seguenti: « o movimento politico » o « o movimenti politici »;

b) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I partiti e i movimenti politici sono tenuti a dotarsi di uno statuto depositato per atto pubblico dal legale rappresentante per poter presentare liste di candidati alle consultazioni elettorali, nonché per accedere ai benefici previsti dal presente decreto. Nello statuto è descritto il simbolo, che è proprietà collettiva degli iscritti e che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico o del movimento politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito o del movimento politico e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito o movimento politico esistente »;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera d), dopo la parola: « iscritti » sono aggiunte le seguenti: « , anche stranieri o minorenni di età superiore a quattordici anni » e, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e alla determinazione dell'indirizzo politico »;

2.2) alla lettera e), dopo la parola: « promossa » sono inserite le seguenti: « e tutelata »;

2.3) dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« l-bis) le modalità atte a escludere i casi di conflitto di interesse »;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Registro nazionale dei partiti e dei movimenti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto). — 1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, il legale rappresentante del partito o del movimento politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla Commis-

sione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di Commissione nazionale di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata "Commissione".

2. La Commissione, verificata la presenza nello statuto degli elementi indicati all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito o del movimento politico nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti e dei movimenti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto. Ne rilascia apposita attestazione, su richiesta del legale rappresentante del partito o del movimento politico.

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione invita il partito o il movimento politico, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro sessanta giorni.

4. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 del presente articolo non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo.

5. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.

6. Lo statuto dei partiti e dei movimenti politici, nonché le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 2 o dalla data di approvazione delle modificazioni.

7. I partiti e i movimenti politici costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché quelli ai quali dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, ovvero una singola

componente interna al Gruppo misto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.

8. L'iscrizione e la permanenza nel registro nazionale di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per la partecipazione alle consultazioni elettorali, nonché per l'ammissione dei partiti e dei movimenti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16. Per l'accesso a tali benefici è anche necessario che nello statuto figurì l'indicazione dell'incompatibilità fra cariche di vertice del partito o del movimento politico e i seguenti incarichi:

a) cariche di governo a livello nazionale e locale;

b) incarichi di alta amministrazione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) membri della Corte dei conti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) membri delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

e) membri della Commissione nazionale per le società e la borsa.

9. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 7 del presente articolo, i partiti e i movimenti politici costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché quelli ai quali dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.

10. Il registro nazionale di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Parlamento italiano. Nel registro sono evi-

denziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti e dei movimenti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera *a*) e alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 »;

d) all'articolo 5, comma 3:

1) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le modalità stabilite dagli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica »;

2) il settimo periodo è soppresso;

e) all'articolo 10, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

a) ai quali dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi Regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto, ovvero almeno tre consiglieri regionali di tre regioni distinte ».

ART. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« I partiti o i movimenti politici che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali devono depositare presso il Ministero dell'interno l'attestazione di essere iscritti al registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del movimento politico ».



17PDL0040330